



COMUNE DI ACATE

Provincia di Ragusa

Ordinanza sindacale N. 22 29 APR. 2024 Del	Oggetto: ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2024
--	---

IL SINDACO

Preso atto:

- del Decreto dell'Assessorato del TERRITORIO E DELL'AMBIENTE n.114/GAB con il quale *"La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre...."*
- della nota dalla Regione Siciliana — Ass. Territorio e Ambiente — Comando Corpo Forestale — Servizio 15 — Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Prot. n.00329534 del 21.03.2024 inerente *"incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia urbano forestale. Misure di prevenzione e protezione ..."*
- della circolare n. 34283 del 10-04-2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale

Vista la presenza, nel territorio di questo comune, di numerose:

1. aree libere, lotti interclusi;
2. abitazioni isolate o meno con le relative pertinenze;
3. terreni agricoli;
4. attività commerciali, artigianali ed economiche in genere e delle relative pertinenze;
5. strade;
6. corsi d'acqua e canali demaniali che risultano:
 1. in stato di abbandono ed offrono l'habitat idoneo al proliferare di vegetazione spontanea infestante di animali ed insetti;
 2. ricettacolo di discariche abusive con presenza di rifiuti abbandonati;
 3. avere la presenza di siepi e/o piantumazioni di medio alto fusto che aggettano sulle strade pubbliche aperte al pubblico passaggio ovvero su proprietà confinanti;
 4. avere piantumazioni in genere che aggettano ad analoghe piantumazioni confinanti che determinino l'unione delle chiome degli stessi.

Considerato che tale stato rappresenta un potenziale pericolo che minaccia il territorio comunale e che il perdurare di tale stato di cose aggrava o diventa causa di rischi:

1. alla pubblica e privata incolumità;
2. alla proprietà pubblica o privata;
3. alla viabilità pedonale e veicolare in genere;
4. all'ambiente nel suo complesso.

Per quanto sopra è evidente che:

- 1. la stagione estiva amplifica i rischi suesposti,
- 2. la stagione secca, come insegna l'esperienza degli anni scorsi, a causa della presenza della vegetazione disseccata rappresenta un serio rischio di innesco incendi, ovvero crea le condizioni ideali al propagarsi degli incendi.

Tutto quanto premesso e considerato, ravvisata la necessita di prevenire, per tempo, il verificarsi dei suddettifenomeni mediante interventi idonei alla riduzione del rischio incendi.

Sentiti:

1. il Servizio Protezione Civile e Tutela Ambientale del Comune;
2. Il Comando P.M.

• **Richiamati:**

- l'art.54, lettera a) del decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l'emanaazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- l'art.3 del D.Lgs. n.1 del 02.01.2018, con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'Amministrazione secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza.

Visti:

- l'art.38 della Legge 142/90
- gli artt. 33 e 42 della Legge Regionale 6 aprile 1996 n.16 che disciplina il "Riordino dellalegislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
- le Direttive decretate con il D.P. n.297 del 04/06/08. dal Presidente della Regione Siciliana, inattuazione del comma 2 dell'art.40 della Legge Regionale 16/96;
- il D.lvo n.205 del 03.12.2010, che con l'art.34 modifica l'art.255 del D.lvo 3 aprile 2006 n.152 ell.mm.ii
- il Decreto Assessore Regionale Territorio e dell'Ambiente n.117/Gab. del 20/07/2011 inerente alla "Cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi" e "Provvedimenti per la prevenzione degli incendi";
- il Decreto n.91/2014 convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n.116, che con l'art.14 modifica il D.lgs n.152 del 2006 art.182 a cui è stato aggiunto il comma 6-bis;
- il "Piano Comunale di Protezione Civile" approvato giusta delibera di Consiglio Comunale n.55/2020;
- l'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2020, n.267 introdotto con l'art.16 della Legge n.3 del 2003;
- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n.773 e s.m.i;
- gli articoli 423, 423 bis, 449, 650 e 652 del Codice penale;
- gli artt. 14 e 29 del codice della strada 30 Aprile 1992, n.285.

Viste le leggi nazionali e regionali che regolamentano il settore;

ORDINA

Ai proprietari, gestori o aventi diritti reali di terreni pubblici e privati (non edificati e/o aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale), aree libere, lotti interclusi, abitazione isolate o meno con le relative pertinenze, terreni agricoli, attività commerciali, artigianali ed economiche in genere e delle relative pertinenze, corsi d'acqua e canali demaniali, infrastrutture per servizi a rete ubicati in tutto il territorio comunale o ricadenti nelle immediate prossimità di centri abitati, o zone antropizzate e/o ad aree

boschive, con l'obbligo di procedere a propria cura e spese e mantenere in perfetto stato di pulizia, **entro il 15 Maggio**, per la mitigazione del rischio incendi:

- i boschi di qualsiasi tipo ed essenze, comprese le macchie mediterranee;
- i terreni, anche quando recintati e limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi;
- i giardini privati di case e ville che interessano tutto il territorio comunale, ivi comprese le siepi che occupano la sede stradale e/o i marciapiedi;
- i terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali con la costante pulizia e l'eliminazione della vegetazione secca, effettuando apposite fasce tagliafuoco.

L'obbligo è esteso anche ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica, o idrica, strade pubbliche, ferrovie, con riguardo anche ai confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti, e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale i risulta. I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrale ai fondi estesi almeno 10 ha.

FA DIVIETO

- di dare fuoco alle stoppie di erbacce;
- di lanciare mozziconi di sigarette da veicoli in circolazione, al fine di scongiurare possibili incendi;
- di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, in boschi o in terreni cespugliati;
- di usare motori, fornelli e simili che producono faville o braci, nei boschi o terreni cespugliati;
- di compiere ogni altra operazione che possa creare un pericolo immediato di incendio;
- di bruciare residui provenienti dal ciclo di lavorazione agricola quali materiali plastici, polistirolo, imballaggi e quant'altro, classificato rifiuto speciale ai sensi del D.Lgs. n.152/06.

ORDINA ALTRESÌ

ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano di provvedere:

- alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedirne l'accesso a chiunque;

- alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca e della sterpaglia intorno ai fabbricati, agli impianti e dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt 10;

- alla immediata rimozione, a proprie spese, di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza ivi depositati a norma di legge, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericoli di incendi, di sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, etc. Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo delle aree interessate, dovranno procedere ad opere di disinfestazione, di pulizia e di bonifica, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, ferma restando a loro carico la responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento.

AVVERTE

A) qualora gli organi di polizia accertino, nel corso dell'attività di controllo, violazioni alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza, i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili e saranno denunciate alla competente A.G. ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P. e delle norme vigenti in materia, nonché, in via sostitutiva, si provvederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;

B) salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottempereranno alle disposizioni sopra impartite di recinzione, pulizia, scerbamento, decespugliamento, disinfestazione delle aree di competenza, saranno passibili di sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa;

C) i soggetti titolari di aziende agricole dediti alla coltivazione di prodotti orticoli, in serra e in campo aperto, con particolare riferimento al pomodoro, operanti nel territorio comunale, qualora interessati dall'emergenza causata da insetti fitofagi, che hanno creato e creano notevoli ripercussioni nel mondo agricolo che potrebbero estendersi all'intera economia del territorio, con effetti rilevanti anche sull'occupazione, potranno effettuare, in deroga alle disposizioni vigenti e secondo le modalità e le prescrizioni imposte dalla Circolare Assessoriale Prot. n. 44912 del 01.07.2013 – Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti dal ciclo di lavorazione aziendale, esclusivamente se contemplata da una specifica prescrizione fitosanitaria emessa dall'ufficio fitosanitario regionale, Sezione provinciale di Vittoria e previa comunicazione all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Ragusa, al locale Comando di Polizia Municipale e all'ufficio comunale di protezione civile, per la connessa attività di controllo. Nel caso in cui l'azienda agricola procederà all'abbruciamento degli scarti di tessuto vegetale qui richiamati al di fuori delle suddette prescrizioni saranno applicate le sanzioni penali previste dal D.Lgs. n.152/06 per smaltimento di rifiuti non autorizzato e sarà data notizia di reato alla competente A.G.;

D) ai sensi della Legge n.116/2014 (legge di conversione del D.L. n. 91/2014), all'art. 14 sono state aggiunte le seguenti modifiche:

- all'art. 182 del D.L.vo n. 152/2006, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma 6-bis: *Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art.185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).*

Pertanto, gli sfalci di potatura, le paglie, le sterpaglie e le erbacce derivanti dalla pulizia dei terreni agricoli e il materiale forestale naturale possono essere inceneriti, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, ma esclusivamente nel luogo dove i medesimi sono stati prodotti. La norma in questione, che rappresenta una deroga alla gestione dei rifiuti, definisce l'abbruciamento dei residui vegetali come normale pratica agricola, al fine del reimpiego del materiale come concimante o ammendante e, pertanto, tali operazioni sono sottratte alla normativa sui rifiuti.

Le predette operazioni potranno essere svolte come di seguito descritte:

1) nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalle Regione, dal 15 luglio al 15 settembre, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

2) nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre, le suddette operazioni devono essere effettuate ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;

3) quest'Amministrazione potrà sospendere, differire o vietare l'incenerimento del materiale vegetale e forestale naturale qualora ricorrano condizioni ambientali non favorevoli che potrebbero arrecare rischi per la pubblica incolumità;

4) chiunque violi anche una delle superiori prescrizioni sarà punito con la sanzione penale prevista dall'art. 256 del D. Lgs. n.152/2006 per smaltimento illecito di rifiuti e verrà deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

I cittadini sono invitati a porre in essere tutte le opportune cautele, richiamando anche il dovere civico per il rispetto della natura, evitando comportamenti incauti che possono dare origine a pericolosi incendi.

In caso di incendio in area nella quale l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali é molto stretta, con pericolo di incendio urbano, l'Ufficio Comunale di Protezione Civile applicherà le procedure previste dal "Piano Comunale di Protezione Civile - rischio incendio d'interfaccia", vigente.

Chiunque avvista un incendio nel territorio comunale ha l'obbligo di avvisare immediatamente i seguenti Enti:

- Corpo Forestale 1515
- Numero unico di emergenza 112
- Vigili del Fuoco 115
- Protezione Civile di Acate 0932-877071
- Polizia Municipale di Acate 0932- 877083/85

La presente Ordinanza, verrà trasmessa al CED del Comune di Acate, per la pubblicazione nell' Albo Pretorio e nel sito internet dell'Ente, nonché a mezzo PEC a:

Enti/Organismi	Città	Pec
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo	Ragusa	prefettura.prefrg@pec.interno.it
Dipartimento Regionale di Protezione Civile	Palermo	 dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento Regionale di Protezione Civile servizio Sicilia sud-orientale -Ragusa	Ragusa	s12.04@pec.protezionecivilesicilia.it
Ispettorato Dipartimentale delle Foreste	Ragusa	irfg.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
Azienda foreste demaniali	Ragusa	regionesicilia.svilupporurale.servizio17@pec.it
Comando Polizia	Ragusa	polizia.provinciale@provincia.ragusa.it

Provinciale		
Comando Provinciale Vigili del Fuoco	Ragusa	com.ragusa@cert.vigilfuoco.it
Questura di Ragusa	Ragusa	gab.quest.rg@pecps.poliziadistato.it
Comando Provinciale Carabinieri	Ragusa	trg31867@pec.carabinieri.it Carabinieri
Comando Provinciale Guardia di Finanza	Ragusa	rg0500000p@pec.gdf.it
Compagnia Carabinieri	Vittoria	trg230F7@bpec.carabinieri.it
Distaccamento Polizia Stradale	Vittoria	comm.vittoria.re@pecps.poliziadistato.it
Guardia di Finanza	Vittoria	rg1150000p@pec.gdf.it
Libero consorzio comunale di Ragusa-direzione R.N.O. "P"	Ragusa	protocollo@pec.provincia.ragusa.it
Comando Polizia Municipale	Vittoria	poliziamunicipale@pec.comunevittoria.gov.it
Capitaneria di Porto	Pozzallo	cp-pozzallo@pec.mit.gov.it 7
Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Ragusa	Ragusa	procura.ragusa@giustizia.it
Comando Polizia Municipale	Vittoria	poliziamunicipale@pec.comune.acate.rg.it
Comando Polizia Municipale	Acate	poliziamunicipale@pec.comune.acate.rg.it
Protezione civile di Acate	Acate	
Ministero della Salute	Roma	deprev@postacert.sanita.it
Comune di Mazzarrone	Mazzarrone	info(@pec.comune.mazzarrone.ct.it
Comune di Gela	Gela	comune.gela@pec.comune.gela.cl.it

La Polizia Municipale, la Polizia Provinciale e le forze dell'Ordine, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

SANZIONI

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell'art.29 del codice della strada, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni concorrenti.

Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 a euro 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni concorrenti.

Fatte salve le sanzioni penali, previste e punite dal Codice Penale, o amministrative, previste e punite dalla Legge 21 novembre 2000, n° 353, per le violazioni alla presente Ordinanza (mancata recinzione, pulizia, scerbamento, decespugliamento, disinfestazione delle aree di competenza) verranno applicate le sanzioni di cui all'ex art.7bis del D.Lgs. 267/2000, minima € 25,00 — massima € 500,00. Per tale violazione é ammesso altresì il pagamento in misura ridotta, pari a € 50,00 (doppio del minimo perché più favorevole rispetto al terzo del massimo), pagamento da effettuare entro 60gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione (oltre alle spese di notifica).

In caso di accertata esecuzione, di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, per le violazioni di cui al superiore art.3 si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 giugno - 15 ottobre, la sanzione amministrativa minima euro 1.032,00 e massima di euro 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni concorrenti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO
Avv Giovanni Francesco Fidone